


8 maggio 2012

Progetto di Ordinanza FINMA sul fallimento delle assicurazioni

Punti chiave



Situazione di partenza

Dal 1° settembre 2011 la FINMA è competente per la dichiarazione di fallimento e la conduzione della conseguente procedura fallimentare in relazione alle imprese di assicurazione soggette alla Legge sulla sorveglianza degli assicuratori del 17 dicembre 2004 (LSA; RS 961.01).

Tuttavia, la LSA disciplina la procedura di fallimento soltanto in modo approssimativo. La presente ordinanza si prefigge pertanto di integrare opportunamente le disposizioni di legge.

Obiettivi

Rapidità della procedura di fallimento: i tempi della procedura vengono accelerati in quanto determinati rimedi giuridici e fasi procedurali non sono più previsti obbligatoriamente o sono stati addirittura eliminati.

Efficienza della procedura di fallimento: la procedura di fallimento acquisisce efficienza in quanto la FINMA e/o il liquidatore fallimentare hanno ora a disposizione diversi strumenti appositamente concepiti in funzione delle peculiarità delle imprese di assicurazione.

Tutela degli stipulanti: la tutela degli stipulanti viene garantita in primis tramite la collocazione in graduatoria anteriormente alla prima classe e la possibilità di un soddisfacimento in via preferenziale degli stessi.

Certezza del diritto: la definizione nell'ordinanza dell'esatta procedura da adottare in caso di fallimento e delle disposizioni esecutive a precisazione della LSA consente di ottenere un miglior grado di trasparenza. Grazie all'ordinanza, risulta inoltre chiara e prevedibile per tutte le parti coinvolte la procedura adottata dalla FINMA in caso di fallimento assicurativo.

Punti fondamentali dell'ordinanza

Con la OIB-FINMA sussiste già un'ordinanza che in una sua parte regola la procedura fallimentare a carico di determinati intermediari finanziari assoggettati alla vigilanza della FINMA. In considerazione della contiguità oggettiva, la parte corrispondente della OIB-FINMA funge pertanto da base di riferimento per la OFA-FINMA.

L'ordinanza consente l'adozione di una procedura flessibile e su misura per le esigenze dell'istituto da liquidare nella singola fattispecie.

Gli stipulanti e gli altri creditori sono equiparati tra di loro indipendentemente dal loro domicilio nazionale o estero, così come a prescindere dalla loro nazionalità.

I crediti che risultano garantiti dal patrimonio vincolato vengono collocati anteriormente alla prima classe ai sensi dell'articolo 219 della Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1).

Il pagamento dei dividendi agli stipulanti a saldo dei crediti garantiti attraverso il patrimonio vincolato può essere effettuato del tutto o in parte prima dell'entrata in vigore della graduatoria.

L'ordinanza non comporta per le imprese di assicurazione alcun adeguamento o alcuna modifica di natura organizzativa, in quanto le nuove disposizioni si rivolgono esclusivamente agli istituti da liquidare in via fallimentare. Di conseguenza, l'entrata in vigore dell'ordinanza non comporta alcun costo aggiuntivo per gli istituti assoggettati alla vigilanza della FINMA.